COPIA

COMUNE DI MARTINIANA PO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9

Oggetto :

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013 - DETERMINAZIONI.

L'anno **duemilatredici** addì **ventitre** del mese di **maggio** alle ore **18** e minuti **30** nella solita sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta **PUBBLICA ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ALLASIA BRUNO	SINDACO	P	
ZETTI GIOVANNA	CONSIGLIERE	P	
BARRA LIVIO	CONSIGLIERE	P	
BERNARDI MARILENA	CONSIGLIERE	P	
BONO MAURO	CONSIGLIERE	P	
MAIRONE BRUNO	CONSIGLIERE	P	
PUTETTO OBALDO	CONSIGLIERE	P	
PAGLIERO RENATO	CONSIGLIERE		G
BERARDO LEANDRO	CONSIGLIERE	P	
LADIGLIONE BARTOLOMEO	CONSIGLIERE	P	
	Totale	9	1

G = assente giustificato

Partecipa alla riunione ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art. 97, comma 4, lettera a) il Segretario Comunale Sig.a **SILVESTRI DOTT.SSA LUISA,** la quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **ALLASIA BRUNO, SINDACO,** a seduta aperta, invita alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 23/05/2013

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013 – DETERMINAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 172 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che fra gli allegati al Bilancio di Previsione rientrano le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo le tariffe, le aliquote di imposta, le variazioni ai limiti di reddito, per i tributi locali e per i servizi, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Preso atto che l'articolo 13 del D.L. 201 del 06.12.2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici), convertito nella Legge 22.12.2011 n. 214, ha previsto l'anticipazione, in via sperimentale, delle norme che disciplinano l'imposta municipale a decorrere dall'anno 2012 e che le relative disposizioni sono applicate da tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;

Evidenziato:

- che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dal presente articolato normativo;

- che per i fabbricati iscritti in catasto, alle rendite catastali vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5%, devono essere applicati i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (invariato) e nelle categorie catastali C/3, C/4, C/5;
- 80 per i fabbricati A/10 (uffici e studi privati) e per i fabbricati D/5;
- 60 per i fabbricati del gruppo D ad eccezione di quelli classificati in D/5;
- 55 per la categoria C/1 (negozi e botteghe).

Dato atto inoltre:

- che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

Dato atto inoltre:

- che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.L.vo 15 dicembre 1997 n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali, per i soli immobili di Cat. D l'aliquota base può solo essere aumentata di 0,3 punti percentuali.
- che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con un margine di manovrabilità da parte dei comuni fino a 0,2 punti percentuali.
- che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con manovrabilità dell'aliquota fino allo 0,1 per cento.
- che i Comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
- che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la

destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono stabilire che l'importo di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

- che la detrazione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di € 200,00, si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovverossia alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- che l'aliquota ridotta e la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3- *bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vale a dire al "soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale";
- che i Comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applichi anche ai soggetto di cui all'articolo 3 comma 56 della Legge 662/1996, ovvero anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione principale non risulti locata;

Preso atto che la legge n. 228 del 24.12.2012 (Legge di stabilità 2013) ha abrogato la riserva a favore dello Stato della quota IMU statale, con l'eccezione di una quota pari all'IMU calcolata applicando l'aliquota base dello 0,76% dovuta sui fabbricati di cat. D;

Ritenuto pertanto determinare ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria per l'esercizio 2013, le aliquote e detrazioni già applicate nell'anno 2012 ;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Acquisito il parere favorevolmente espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria - Tributi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi ex art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000.

Con votazione resa per alzata di mano:
Presenti n. 9
Votanti n. 9
Favorevoli n. 7
Contrari n. 2 (Consiglieri Berardo Leandro e Ladiglione Bartolomeo)
Astenuti n. //

DELIBERA

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 13 del D.L. 06.12.2011 N. 201, convertito nella Legge 22.12.2011 n. 214:

1. Di confermare le seguenti misure applicative ai fini dell'I.M.U. per l'esercizio finanziario 2013:

   - ABITAZIONE PRINCIPALE (e pertinenze nei limiti stabiliti dalla norma): aliquota prevista 0,6% (aliquota base).

   - PERTINENZE: Per pertinenze all'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità pertinenziali per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Al fine di agevolare i contribuenti in fase di prima applicazione dell'Imposta Municipale Propria, per coloro i quali hanno già considerato e dichiarato pertinenze dell'abitazione principale una o due unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 ai sensi della normativa vigente, in assenza di diversa dichiarazione, verranno considerate pertinenze dell'abitazione principale quelle ubicate più vicino all'abitazione principale, a parità di distanza si considereranno quelle con rendita catastale più elevata.

Le agevolazioni previste per abitazione principale si applicano anche alle seguenti fattispecie:

- unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vale a dire al "soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
- immobili di proprietà dei soggetti di cui all'art. 3 comma 56 della l. 23.12.1996, n. 662, vale a dire agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione principale non risulti locata;

- ABITAZIONE concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, con una sola pertinenza C6 : aliquota applicata Euro 0,76 ;

- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: esenti in quanto Comune montano;

- TUTTE LE FATTISPECIE DI IMMOBILI NON RICOMPRESE NELLE CATEGORIE IMPOSITIVE SUINDICATE: aliquota 1,06 %;

2. Di dare atto che i suindicati indirizzi in materia di IMU sono finalizzati, in un contesto economico e finanziario particolarmente difficile, a ridurre per quanto possibile un ulteriore impoverimento di ampie fasce di popolazione già colpite dalla crisi e dalle difficoltà economiche ad essa correlate;

3. Di dare atto che la gestione dell'IMU spontanea per l'anno 2013 continuerà ad essere effettuata direttamente dagli uffici comunali.

4. Di dare atto che la deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e detrazioni IMU verrà pubblicata a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Dipartimento delle Politiche Fiscali.

Con successiva e separata votazione, palesemente espressa per alzata di mano e con voti n. 7 favorevoli, n. // astenuti, n. 2 contrari (Consiglieri Berardo Leandro e Ladiglione Bartolomeo), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

3100009

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to ALLASIA BRUNO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SILVESTRI DOTT.SSA LUISA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Una copia in formato elettronico del presente verbale è stata pubblicata all'albo pretorio informatico sul sito internet del Comune per 15 giorni consecutivi dal 27/05/2013 al 11/06/2013 ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii

OPPOSIZIONI _____

Martiniana Po, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(SILVESTRI DOTT.SSA LUISA)

PARERE	ESITO	DATA	IL RESPONSABILE
Area FINANZIARIA-TRIBUTI	Favorevole	23.05.2013	F.TO
Area AMMINISTRATIVA-PERSONALE			
Area TECNICA			
Area SERVIZI GENERALI			

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☒ in data 27 MAG. 2013, perchè dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.);

☐ in data _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.)

E' divenuta esecutiva in data 27 MAG. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SILVESTRI DOTT.SSA LUISA

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Martiniana Po , 27 MAG. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(SILVESTRI DOTT.SSA LUISA)

COMUNE DI MARTINIANA PO * Prov. di Cuneo *